(NEAFC); la convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale ([4]) che istituisce l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO); la convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico ([5]) che istituisce la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT); l'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano ([6]) (IOTC); e la convenzione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale ([7]) che istituisce l'Organizzazione per la conservazione del salmone dell'Atlantico settentrionale (NASCO).

(7) Il Regno Unito giustifica il proprio interesse ad aderire a tali accordi durante il periodo di transizione sulla base degli articoli 63 e 64 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare ([8]) («UNCLOS») e degli articoli 7 e 8 dell'accordo delle Nazioni Unite ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori ([9]) («UNFSA»), in particolare degli obblighi dell'Unione e del Regno Unito di cooperare attraverso organizzazioni regionali adeguate nella conservazione e nella gestione degli stock condivisi. Il Regno Unito ritiene di non poter dare, al pari dell'Unione, piena attuazione a tali obblighi a meno che esso, durante il periodo di transizione, non sia in grado di cooperare in modo indipendente con l'Unione e gli altri Stati coinvolti su questioni che lo interessano in quanto Stato costiero indipendente e Stato peschiero, dopo la fine del periodo di transizione. Il Regno Unito intende quindi partecipare, durante il periodo di transizione, alle discussioni sulle decisioni in materia di gestione della pesca i cui effetti decorrano dopo la fine del periodo di transizione.

(8) Con lettera del 3 aprile 2020 il Regno Unito ha dimostrato un interesse specifico a che gli accordi internazionali in questione si applichino già durante il periodo di transizione. È quindi soddisfatta la condizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE) 2020/135.

(9) I cinque accordi internazionali in questione sono compatibili con il diritto dell'Unione applicabile al Regno Unito e nel Regno Unito conformemente all'articolo 127, paragrafo 1, dell'accordo di recesso e agli obblighi di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del medesimo accordo. Sono quindi soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della decisione (UE) 2020/135.

(10) Il Regno Unito ha anche confermato che la sua adesione a tali accordi internazionali che istituiscono le ORGP non lederebbe gli interessi dell'Unione. Esso intende partecipare solo a riunioni relative a questioni riguardanti misure con effetto dopo la fine del periodo di transizione. In particolare, l'adesione del Regno Unito a tali ORGP a proprio nome durante il periodo di transizione non rischia di compromettere il conseguimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione nel settore della politica comune della pesca né di ledere altrimenti gli interessi dell'Unione. Pertanto, la condizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della decisione (UE) 2020/135 è soddisfatta.

(11) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della decisione (UE) 2020/135 tale autorizzazione può essere subordinata a condizioni. L'autorizzazione dovrebbe essere concessa a condizione che il Regno Unito partecipi solo alle riunioni su questioni che riguardano misure applicabili o i cui effetti decorrano dopo la fine del periodo di transizione.

(12) Il Regno Unito è vincolato dagli obblighi derivanti dall'UNCLOS e dall'UNFSA e, di conseguenza, deve gestire e conservare le risorse marine vive in modo sostenibile. Tali obiettivi sono in linea con l'obiettivo dell'Unione di garantire la sostenibilità e di continuare a promuovere una pesca responsabile al fine di garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine.

(13) Pertanto, a norma dell'articolo 129, paragrafo 4, dell'accordo di recesso, durante il periodo di transizione il Regno Unito può negoziare, firmare e ratificare, a proprio nome, i cinque accordi internazionali che istituiscono le cinque ORGP a cui esso intende aderire. L'obiettivo è agevolare il Regno Unito e consentirgli di dare piena attuazione agli obblighi derivanti dall'UNCLOS, in particolare dagli articoli 63 e 64 della stessa, nel momento in cui il periodo di transizione giungerà al termine e il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi ad esso.

([4]) Regolamento (CEE) n. 3179/78 del Consiglio, del 28 dicembre 1978, relativo alla conclusione da parte della Comunità economica europea della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 378 del 30.12.1978, pag. 1).

([5]) Decisione 86/238/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1986, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, emendata dal protocollo allegato all'atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmato a Parigi il 10 luglio 1984 (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).

([6]) Decisione 95/399/CE del Consiglio, del 18 settembre 1995, relativa all'adesione della Comunità all'accordo che istituisce la Commissione dei tonni nell'Oceano Indiano (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24).

([7]) Decisione 82/886/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1982, relativa alla conclusione della convenzione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 24).

([8]) GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3.
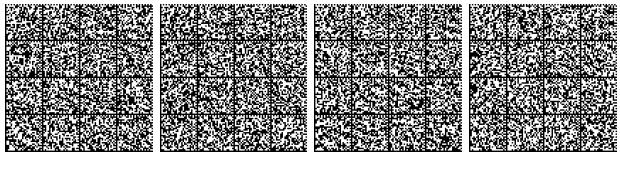
([9]) GU L 189 del 3.7.1998, pag. 16.